

00-01-00 - Direzione Generale ASE

Oggetto: Conferimento incarico per consulenza legale ed eventuale rappresentanza in giudizio dell'ASE relativamente alla istanza di riconoscimento di livello economico superiore proposto da "omissis"

IL DIRETTORE

VISTI

- la L.R. 13 novembre 1998 n° 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii. e il CCRL vigente;
- la legge regionale n° 25 del 28/10/2016 (Legge istitutiva dell'ASE) che disciplina la struttura organizzativa e il personale dell'ASE, stabilendo che "L'ASE si articola in servizi diretti da dirigenti" e che, ai sensi dell'art. 1 commi 6 e ss. l'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che l'ASE fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 31/1998;
- lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta n. 18/17 del 12/04/2018, come aggiornato con Delibera Regionale della Giunta Regionale n. 2/28 del 21.01.2021;
- il D.P.G.R. n° 2/69 del 4/1/2022 con il quale la Dott.ssa Stefania Masala è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate;
- la determina del Direttore Generale n. 27 prot. 545 del 9 marzo 2023 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici;

VISTI

- l'art. 12 dello Statuto dell'ASE che disciplina i compiti del Direttore generale dell'ASE;
- l'art. 12 comma 2 lettera g) dello Statuto dell'ASE che prevede che il Direttore Generale "stipula contratti e convenzioni";
- la Determinazione n. 33/668 del 30.01.2025 concernente "Approvazione

Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 dell' "Agenzia Sarda delle Entrate" e degli allegati tecnici;

- il Decreto del Presidente della Regione n. 93 del 9.07.2024, su conforme delibera di Giunta n. 16/25 del 12 giugno 2024, che designa il Dott. Ruzzittu quale Revisore unico dei conti dell' Agenzia Sarda delle Entrate;

VISTA

la Determina del Direttore Generale n. 40/647 del 24 03 2023 di Approvazione dell' Avviso Pubblico per l'istituzione dell'elenco dei professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e servizi legali, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, finalizzato alla costituzione di un elenco cui attingere per conferire eventuali incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, nei procedimenti civili, di lavoro, tributari, penali e amministrativi, in cui l'Agenzia si trovi coinvolta, sia in qualità di ricorrente che di convenuto, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia a di cui agli artt. 4 e 17, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO CHE

a seguito di procedura di mobilità esterna regolarmente espletata, nel 2022 veniva selezionato il dipendente <<OMISSIS>> proveniente da altro Ente esterno al Sistema Regione, con previsione di cessione del relativo contratto e conseguente inquadramento nel CCRL - Contratto collettivo regionale di lavoro applicato al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali;

sulla base delle informazioni fornite in sede assunzionale, il dipendente in questione veniva inquadrato con matricola <<OMISSIS>> nel livello economico << omissis>> del rispettivo CCLR applicato ai dipendenti ASE, vigente al momento della cessione, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 38-bis della legge regionale 31/1998 il quale espressamente prevede che in tali fattispecie si applichi "*il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con*

attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento";

con PEC del 16.03.2023 trasmessa all'Ente di originaria provenienza (e all'ASE per conoscenza) il dipendente in questione richiedeva di aggiornare i dati contenuti nella "SCHEDE DEL DIPENDENTE", tenuto conto della l'aumento dei tabellari di cui al CCNL del comparto di provenienza successivamente firmato con effetti retroattivi determinanti ai fini del corretto inquadramento economico nel CCRL applicato ai dipendenti ASE;

in data 19 maggio 2023 l'Ente di provenienza trasmetteva la scheda di costo aggiornata al dipendente interessato, il quale a sua volta la rimetteva all'Agenzia con PEC acquisita agli atti con prot. n.1681 del 13.07.2023 i fini del riconoscimento del livello economico superiore con effetti a decorrere dalla cessione del proprio contratto di lavoro;

**CONSIDERATO
CHE**

- in data 16.11.2022 è stato firmato il CCNL del comparto di provenienza con decorrenza 2021 – 2023 che ha previsto un aumento dei tabellari con decorrenza 1° gennaio 2021;
- in data 15.05.2023 veniva firmato il CCRL 2019 – 2021, con decorrenza 1° gennaio 2019, che trova applicazione anche per i dipendenti dell'Agenzia Sarda delle Entrate, che determinava sia l'aumento dei compensi tabellari sia l'incremento dell'indennità di amministrazione, considerata elemento fisso della retribuzione;
- in data 20.12.2024 è stato altresì firmato il nuovo CCRL 2022-2024 con decorrenza 1° gennaio 2022;

- OSSERVATO** che l'istanza si inserisce pertanto in plurimi rinnovi e conseguenti aumenti contrattuali sia del CCNL in esame con decorrenza 2021 – 2023 e sia del CCRL 2019-2021 e 2022-2024;
- VALUTATO** di dover acquisire - in vista di un potenziale contenzioso - un parere legale nel merito delle divergenze interpretative in ordine all'applicazione del CCNL di provenienza del dipendente, tenuto conto della complessità della materia e degli effetti conseguenti, anche di tipo contabile, che potrebbero influire sulle determinazioni assunte nel merito dell'inquadramento contrattuale presso l'Agenzia;
- PRESO ATTO** che il dipendente Avvocato Alberto Atzori, in qualità di unico legale dell'ASE e unico profilo interno con competenze adeguate a supportare l'Agenzia nella valutazione della legittimità dell'istanza, ha dichiarato con nota del 14.02.2025 prot. 2074 di trovarsi in posizione di potenziale conflitto di interessi, essendo l'istante iscritto al medesimo sindacato al quale anch'egli risulta iscritto;
- ACCERTATO** preliminarmente, che allo stato attuale l'ASE non dispone di altro personale specializzato e abilitato a offrire adeguato supporto all'Agenzia ed eventualmente rappresentare in giudizio la stessa nel caso in specie;
- RITENUTO** per le motivazioni sopra evidenziate, di ricorrere alle prestazioni di consulenza legale fornite *da parte di un avvocato esterno all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, inquadrabili nella fattispecie di cui al comma 1, la lettera h) punto 2, dell'Art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari) del D.lgs. 36/2023, valutata la ragionevole presenza di un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento di rappresentanza legale;*

che la prestazione di cui trattasi sia assimilabile al contratto d'opera professionale in ragione della prevalenza del carattere intellettuale delle prestazioni oggetto dell'incarico, rispetto al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore di un servizio;

EVIDENZIATO CHE i magistrati contabili hanno in più occasioni rilevato che gli incarichi legali non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime dell'art. 7, c. 6, del D.lgs n. 165/2001 (vedasi sentenza n. 509/2021, con la quale la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio ha fatto proprie le conclusioni cui era pervenuta la Corte di giustizia europea sulla natura e modalità di conferimento dei citati incarichi);

in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, detti incarichi sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario, confermando la natura dei contratti di opera intellettuale di cui all'art. 2229 ss. del cod. civ. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 56 del Codice dei Contratti pubblici);

CONSIDERATO CHE per le finalità di cui trattasi, tenuto conto della specificità della materia in questione, tra i legali iscritti nell'elenco istituito presso l'ASE "Short List Avvocati - Sezione Previdenza e Lavoro" approvato con Determinazione n. 190 prot. int. 2465 del 4.10.2023, è stato individuato l'avv. Enzo Pinna, iscritto all'Albo degli Avvocati di Cagliari, di comprovata esperienza ultra ventennale in materia di diritto del lavoro nelle PA, idoneo per l'espressione di un parere di precontenzioso specifico oltre che per l'eventuale difesa in giudizio dell'Agenzia in un possibile contenzioso che dovesse insorgere in esito all'evolversi della vicenda in oggetto;

DATO ATTO CHE l'Avv. Enzo Pinna, interpellato per le vie brevi, si è reso disponibile in tal senso, trasmettendo all'Agenzia un preventivo degli onorari previsti a fronte delle specifiche

prestazioni richieste, unitamente al proprio *curriculum vitae*, alla dichiarazione del possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico e alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi o incompatibilità anche potenziali;

VALUTATO il preventivo di spesa trasmesso dal legale in parola (acquisito al protocollo ASE n. 5211 del 3.04.2025) pari a complessivi € 3072,80 in ordine alle prestazioni stragiudiziali (di cui € 2.875,00 per compensi e spese generali, € 115,00 per C.P.A. ed € per I.V.A. € 657,80 per IVA, al netto della ritenuta d'acconto 20% per € 575,00) coerente e congruo con valori medi dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., in relazione a quanto previsto per attività in ambito giudiziale relativamente al valore della pratica e eventuale controversia, conformemente alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

DATO ATTO CHE i servizi legali individuati al c. 1, lett. H dell'Art. 56 del D.Lgs. 36/2023, esclusi dall'applicazione del codice dei contratti, sono assoggettati alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari (come indicato dalla delibera ANAC 4/2011 aggiornata dalla delibera 585/2023), e che pertanto si è provveduto ad acquisire nella fattispecie il seguente CIG B655EF59E3;

RITENUTO opportuno provvedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi

DETERMINA

ART.1 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

ART.2 di procedere, per la la peculiarità del *thema decidendum*, all'affidamento del servizio di consulenza legale all'Avv. Enzo Pinna, dello Studio Legale Pinna - con sede in Cagliari vico I Barone Rossi, n. 2 (Partita IVA: 02429540921), iscritto nell'

Ordine degli Avvocati di Cagliari , finalizzato al rilascio di un parere di precontenzioso in ordine alla istanza del dipendente "omissis" meglio dettagliata in premessa, ed a eventuale successivo patrocinio legale per la difesa in giudizio dell'ASE laddove la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di contenzioso.

ART.3 di dare atto che l'incarico viene conferito alle pattuizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto sub A), per costituirne parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa registrato al protocollo generale n. 5211 del 3.04.2025, di complessivi € 3072,80 in ordine alle prestazioni stragiudiziali (di cui € 2.875,00 per compensi e spese generali, € 115,00 per C.P.A. ed € per I.V.A. € 657,80 per IVA, al netto della ritenuta d'acconto 20% per € 575,00).

ART.4 di demandare al Servizio Contenzioso, Contabilità, trattamento economico risorse umane, Affari generali, appalti, innovazione e formazione gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla presente Determinazione, autorizzando lo stesso anche in ordine alla verifica dei requisiti di legge dichiarati dal professionista.

ART.5 di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e sulla base di quanto previsto dal vigente Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 6 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito "PerlaPa - Anagrafe degli incarichi" e sul sito istituzionale dell'Agenzia nella pertinente sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., unitamente al link della BDNC che rinvia ai dati relativi al CIG B655EF59E3.



La presente determinazione è notificata al legale incaricato e trasmessa al Servizio Contenzioso, Contabilità, trattamento economico risorse umane, Affari generali, appalti, innovazione e formazione per quanto di competenza.

Dott.ssa Stefania Masala
Direttore Generale